

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 61 IN DATA 1 AGO. 2013

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione tra la Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni (FINAOSTA S.p.A.) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), nell'ambito del funzionamento del Centro osservazione e attività sull'energia (COA Energia), ai sensi della legge regionale n. 26 del 1° agosto 2012 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), per il triennio 2013-2015.

### IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

premesso che l'ARPA ha tra i propri compiti ed attività istituzionali:

- la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle strutture regionali, ivi compresi gli enti e le aziende regionali e a partecipazione regionale, ed agli organi ed enti locali competenti in materia di tutela ambientale, del territorio e di prevenzione dei rischi ambientali (art. 4, comma 1, lett. b, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41);
- la promozione delle azioni di sviluppo e diffusione delle tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica alle imprese in materia di tutela ambientale e risparmio energetico (art. 4, comma 1, lett. g, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41);
- i controlli strumentali delle emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento (art. 4, comma 1, lett. l, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41);

considerato che:

1. la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), persegue la finalità di disciplinare le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici;
2. l'art. 4, comma 1, della l.r. 26/2012 stabilisce che FINAOSTA, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (di seguito anche COA energia), svolge funzioni di natura tecnica ed amministrativa;
3. l'art. 5, comma 1, della l.r. 26/2012 stabilisce che per la finalità di cui al sopra citato punto 1, FINAOSTA si avvalga dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta, in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia per lo svolgimento di determinate attività;

4. ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 26/2012, i rapporti tra FINAOSTA ed ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione;

richiamato in particolare il comma 2 dell'articolo 2 (Oggetto della convenzione) che, con riferimento alle attività di competenza di ARPA, prescrive le seguenti attività in capo all'Agenzia:

1. raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;
2. elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2012;
3. formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'articolo 32 della l.r. 26/2012 ed effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;
4. effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), della l.r. 26/2012, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica;

preso atto ancora che l'articolo 5 (Obblighi di ARPA) prescrive che l'Agenzia si impegni a:

1. dare attuazione ai piani operativi di cui all'art. 3 secondo i principi di diligenza, trasparenza, efficienza ed efficacia;
2. predisporre relazioni periodiche sulle attività svolte secondo quanto prescritto dal successivo art. 6;
3. rendicontare i costi sostenuti secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7;
4. consentire a FINAOSTA l'accesso alla documentazione amministrativa e contabile per la verifica dei giustificativi di spesa e pagamento;

richiamato inoltre che l'articolo 7 (Condizioni economiche e modalità di rimborso) per il quale FINAOSTA corrisponderà ad ARPA, per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, un importo pari ad un massimo di complessivi 150.000 euro, comprensivi di IVA e di ogni altro onere accessorio, con fatturazione a cadenza quadrimestrale a fronte della rendicontazione delle attività effettivamente svolte facendo riferimento al cronoprogramma allegato alla bozza di convenzione e alla relativa quantificazione;

visto poi l'articolo 9 (Durata) secondo cui la convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2015 con facoltà di rinnovo previo accordo tra le parti, dando atto che, nell'ipotesi di mancato rinnovo, la sua efficacia si protrae per il tempo occorrente ad ultimare gli interventi in corso al momento della decorrenza del termine finale;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare la relativa bozza di convenzione e gli allegati tecnici alla medesima, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

visto il regolamento di contabilità di questa Agenzia;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;


vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in ragione della necessità di garantire continuità delle attività istituzionali poste in capo ad ARPA, tenuto conto che la precedente convenzione con FINAOSTA termina in data 31 luglio 2013;

rilevata inoltre l'urgenza di procedere all'avvio delle attività in relazione agli intercorsi tempi istruttori e alla tempistiche date dal crono programma;

#### DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione tra la Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni (FINAOSTA S.p.A.) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nell'ambito del funzionamento del Centro osservazione e attività sull'energia (COA Energia), composta da n. 17 articoli e n. 2 allegati, "il Piano operativo" e la "Modalità di calcolo costo orario operatori ARPA", in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di accertare la relativa entrata complessiva di euro 86.000,00 (ottantaseimila/00), IVA ed oneri fiscali compresi, a titolo di rimborso per la copertura degli oneri relativi alle attività da svolgere nel 2013, con imputazione al capitolo 220 con oggetto: "Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività" – sub stanziamento 1 "Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività" – del titolo II del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013, per la realizzazione delle attività in premessa citate, con la seguente ripartizione temporale:
  - euro 73.500,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013;
  - euro 12.500,00 a valere sull'esercizio finanziario 2014,
3. la rendicontazione a FINAOSTA della spesa sostenuta per l'attuazione della convenzione ("attività specifica"), secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, con riferimento in particolare a spese per i rapporti di lavoro flessibile (collaborazioni e lavoro temporaneo), per trasferte e per acquisizione di beni e servizi e al costo del personale di ARPA allo scopo impiegato, dando atto dell'operatività della deroga ai limiti fissati dall'articolo 6 comma 12 del decreto legge 78/2010 - convertito in legge 122/2010 - di contenimento della spesa per missioni, in quanto trattasi di oneri coperti con finanziamento aggiuntivo (in tal senso pareri delle Sezioni di controllo della Corte dei conti), come previsto dall'articolo 5 della convenzione;
4. di individuare l'ing. Lorenzo Frassy della Sezione Aria ed Energia di ARPA, quale referente tecnico per l'attuazione della convenzione in parola;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



il Direttore generale  
Giovanni Agnesod

**CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE**

**IN CAPO AD ARPA DALL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 26/2012**

**CODICE CIG \_\_\_\_\_**

**TRA**

La società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", ( di seguito indicata anche come "FINAOSTA") società con socio unico, con sede in 11100 Aosta (AO), Via Festaz n. 22, capitale sociale di euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta, Codice Fiscale e Partita IVA 00415280072, iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari n. 806 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia n. 33050, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe CILEA, codice fiscale CLIGPP49B01E029B, nato a Gignod (AO) il 1° febbraio 1949 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale a quanto infra facoltizzato dalla delibera del Consiglio di amministrazione in data \_\_\_\_\_

**E**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, Codice Fiscale n. 00634260079, ( di seguito indicata anche come "ARPA"), rappresentata dal dott. Giovanni Agnesod, codice fiscale GNSGNN53T13B885C, nato a Casale Monferrato il 13 dicembre 1953, in virtù del Decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 26 ottobre 2009.

(di seguito chiamati anche, singolarmente come "la Parte" e con giuntamente come "le Parti")

**PREMESSO CHE**

I. la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di

pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), di seguito indicata "l.r. 26/2012", persegue la finalità di disciplinare le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici;

II. l'art. 4, comma 1, della l.r. 26/2012 stabilisce che per la finalità di cui al punto

I. la Regione si avvalga di FINAOSTA che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (di seguito anche COA energia), svolge funzioni di natura tecnica ed amministrativa, in particolare:

a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del Catasto Energetico Regionale (CER) da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;

b) elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e dell'andamento del sistema energetico regionale;

c) supporta le strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica nell'elaborazione dei documenti di programmazione, nonché nella predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento, anche attraverso la redazione di studi

specialistici e la proposta di specifiche azioni;

d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;

f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;

g) svolge l'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'articolo 32 e organizza le attività finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;

h) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, le attività relative all'attuazione dei capi I e II del titolo II in materia di efficienza energetica nell'edilizia;

i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui al capo III del titolo II;

j) svolge le funzioni di ente di accreditamento dei certificatori energetici di cui all'articolo 18;

k) organizza il sistema del contrassegno di qualità per installatori e imprese di cui al capo IV del titolo II e fornisce alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica il supporto necessario alla gestione dello stesso;

l) organizza il sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), fornendo alla struttura regionale competente in materia di

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili il supporto necessario alla gestione degli stessi;

III. l'art 2 della convenzione quadro stipulata tra FINAOSTA e Regione per lo svolgimento delle funzioni in capo al COA energia per il triennio 2013-2015, approvata con DGR n. 191, in data 15 febbraio 2013 e sottoscritta in data 19 marzo 2013, stabilisce espressamente che FINAOSTA svolga le funzioni di cui alla premessa II. in base agli indirizzi ed alle indicazioni stabiliti dalla Giunta regionale ed ai piani operativi di dettaglio delle attività dalla stessa approvati;

IV. l'art. 5, comma 1, della l.r. 26/2012 stabilisce che per la finalità di cui al punto I. FINAOSTA si avvalga dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta, in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia per lo svolgimento di determinate attività;

V. l'art. 5, comma 2, della l.r. 26/2012 stabilisce che i rapporti tra FINAOSTA ed ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività siano definiti con apposita convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**(Premesse)**

1. Le premesse e gli allegati denominati: Allegato 1 (*Piano operativo di*

*dettaglio) e Allegato 2 (Modalità di calcolo del costo orario degli operatori*

ARPA), formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Articolo 2**

### **(Oggetto della Convenzione)**

1. La presente convenzione quadro definisce i rapporti tra FINAOSTA e ARPA con riferimento allo svolgimento delle attività di seguito indicate e ne disciplina le relative modalità di svolgimento.
2. FINAOSTA, tramite il COA Energia e sulla base degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Giunta regionale, si avvale di ARPA, in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare delle seguenti attività:
  - a) raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;
  - b) elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2012;
  - c) formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'articolo 32 della l.r. 26/2012 ed effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;
  - d) effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), della l.r. 26/2012, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.



**Articolo 3**

**(Modalità di programmazione e di attuazione delle attività )**

1. ARPA svolge le attività di cui all'articolo 2 secondo gli indirizzi forniti da FINAOSTA, concordando con Essa modalità e tempi di esecuzione.
2. FINAOSTA, sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale e degli indirizzi forniti dalle strutture regionali competenti in materia di pianificazione ed efficienza energetica, risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, indica ad ARPA le attività da eseguire, gli obiettivi da raggiungere e Le comunica la relativa dotazione economica.
3. Le modalità di svolgimento delle attività vengono concordate tra le parti in forma scritta, mediante l'elaborazione di un piano operativo di dettaglio annuale, comprensivo delle stime economiche per lo svolgimento delle diverse attività, che per l'anno 2013 viene allegato alla presente convenzione (Allegato1).
4. I successivi piani operativi e le eventuali integrazioni o modifiche a piani in corso di svolgimento saranno proposti da Finaosta a ARPA che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, dovrà comunicare la propria accettazione o proporre eventuali variazioni.
5. I piani operativi e/o le eventuali integrazioni formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.
6. Al fine di garantire un efficace coordinamento delle attività tra le Parti, FINAOSTA promuove incontri a cadenza almeno bimestrale volti a:
  - a. verificare lo svolgimento delle attività valutandone il regolare andamento;

b. individuare e valutare eventuali azioni migliorative;

c. individuare eventuali criticità e le relative modalità di correzione e intervento.

7. Al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, ARPA può avvalersi di forme di lavoro flessibile, sia attraverso contratti di lavoro temporaneo, sia a mezzo di collaboratori e di collaborazioni con soggetti terzi qualificati.

#### **Articolo 4**

##### **(Obblighi di Finaosta S.p.A.)**

1. FINAOSTA si obbliga a :

a) mettere a disposizione di ARPA le informazioni in suo possesso considerate necessarie per l'efficace espletamento delle attività oggetto della convenzione;

b) fornire nei tempi e nei modi previsti dalla presente convenzione le linee di indirizzo cui attenersi per lo svolgimento delle singole attività;

c) convocare con cadenza almeno bimestrale gli incontri di coordinamento di cui all'art. 3;

d) rimborsare a favore di ARPA i costi sostenuti e documentati di cui al successivo art. 7.

#### **Articolo 5**

##### **(Obblighi di ARPA)**

1. ARPA si obbliga a :

a) dare attuazione ai piani operativi di cui all'art. 3 secondo i principi di

diligenza, trasparenza, efficienza ed efficacia;

- b) predisporre relazioni periodiche sulle attività svolte secondo quanto prescritto dal successivo art. 6;
- c) rendicontare i costi sostenuti secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7;
- d) consentire a FINAOSTA l'accesso alla documentazione amministrativa e contabile per la verifica dei giustificativi di spesa e pagamento.

#### **Articolo 6**

##### **(Modalità di relazione e di rendicontazione delle attività)**

1. Al termine di ogni quadrimestre solare (gennaio-aprile; maggio-agosto; settembre-dicembre), ARPA predispose una relazione avente ad oggetto lo svolgimento delle attività che compongono il piano operativo di dettaglio e la trasmette a FINAOSTA entro il decimo giorno lavorativo successivo al periodo di rendicontazione .
2. La relazione deve contenere le seguenti informazioni:
  - l'indicazione e la descrizione precisa e puntuale delle attività svolte;
  - il relativo stato di avanzamento dei lavori;
  - il rendiconto delle spese sostenute.
3. La documentazione deve essere completa e riportare con chiarezza lo stato di avanzamento effettivo delle attività e dei relativi costi, in modo tale da consentire l'accertamento di tutte le spese esposte, ripartite secondo le categorie di cui all'art. 7 comma 2 punti a) e b).

#### **Articolo 7**

**(Condizioni economiche e modalità di rimborso)**

1. FINAOSTA, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 della l.r. 26/2012 rimborserà ad ARPA i costi per lo svolgimento delle attività previste nei piani operativi di dettaglio sostenuti a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione; esclusivamente in riferimento alle attività previste dalla d.G.r. 2401 del 14 dicembre 2012 saranno rimborsabili i costi sostenuti a far data dal 01 giugno 2013.

2. FINAOSTA riconosce ad ARPA il rimborso delle spese sostenute e debitamente rendicontate relativamente a:

a) costi del personale impiegato direttamente per lo svolgimento delle attività previste nei piani operativi, per il coordinamento e l'organizzazione delle stesse e per la gestione dei rapporti con FINAOSTA, maggiorati del 5% per spese generali (si intendendo quali spese generali l'utilizzo dei locali e delle strumentazioni idonee al lavoro, le utenze, la cancelleria, le spese di trasferta del personale, l'assistenza informatica e contabile);

b) costi di attivazione di eventuali servizi, strettamente funzionali all'espletamento delle attività e preventivamente concordati con FINAOSTA;

3. FINAOSTA si riserva di poter prendere visione, presso la sede amministrativa di ARPA, dei giustificativi di spesa e di pagamento.

4. Entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto, FINAOSTA provvede a comunicare ad ARPA l'esito della verifica amministrativo-contabile e a richiedere l'emissione delle fatture.

5. I pagamenti delle fatture avvengono entro 30 giorni dal loro ricevimento.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 26/2012, l'importo massimo per il rimborso dei costi delle attività previste nei piani operativi di dettaglio annuali richiamati all'art. 3 della presente convenzione è pari a Euro 150.000 annui comprensivi dell'IVA.

7. L'importo di cui al comma 6 è puramente indicativo del livello di spesa massimo in quanto FINAOSTA si avvarrà della collaborazione di ARPA sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale che stanziavano le somme per lo svolgimento dei piani operativi di dettaglio di FINAOSTA COA Energia, senza che ARPA possa pretendere indennizzi di sorta.

#### **Articolo 8**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ciascun pagamento di cui al precedente art. 7, comma 5, avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato IT 25 C 01030 31730 000002200064, intestato ad ARPA presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Saint-Christophe;

2. ARPA dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

Giovanni Agnesod, nato a Casale Monferrato il 13 dicembre 1953 codice fiscale GNSGNN53T13B885C;

Marco Cappio Borlino, nato a Aosta il 10 settembre 1965, codice fiscale CPPMRC65P10A326Q;

Corrado Cantele, nato a Aosta il 8 marzo 1970, codice fiscale CNTCRD70C08A326G;

e si obbliga a comunicare tempestivamente a FINAOSTA S.p.A. ogni

modifica relativa ai dati anzidetti.

3. ARPA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4.

4. La presente Convenzione potrà essere risolta da FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Articolo 9**

##### **(Durata, recesso e risoluzione)**

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2015.

2. È espressamente attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1373 del codice civile. Tale facoltà potrà essere esercitata da entrambe le parti a mezzo lettera raccomandata A/R e avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della stessa.

3. Entrambe le parti hanno facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1453 e dell'art. 1454 del codice civile a fronte dell'inadempimento di qualsivoglia obbligazione prevista dalla presente Convenzione.

4. Resta inteso che alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 o in caso di recesso ai sensi del precedente comma 2 o di risoluzione ai sensi

del comma 3 del presente articolo o del comma 4 dell'art. 8, la presente Convenzione protrarrà la sua efficacia per il tempo occorrente ad ultimare le attività in corso alla data di scadenza, recesso o risoluzione, e tali attività continueranno ad essere rimborsate secondo le modalità di rendicontazione stabilite all'art. 7.

#### **Articolo 10**

##### **(Divulgazione dei dati)**

1. Le attività di divulgazione dei dati, formazione ed informazione connesse alle attività svolte in adempimento alla presente convenzione, sono effettuate da FINAOSTA.
2. I dati di rilevanza ambientale possono essere utilizzati da ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali previste dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, e sono accessibili ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

#### **Articolo 11**

##### **(Referenti)**

1. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione le parti definiscono quali referenti:
  - ing. Lorenzo Frassy per ARPA;
  - dott. Marco Villani per FINAOSTA.

#### **Articolo 12**

**(Spese ed oneri fiscali)**

1. La presente convenzione, ai sensi del DPR n. 131/1986, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con relativo onere a carico della Parte che richiederà la registrazione.

**Articolo 13**

**(Trattamento dei dati personali)**

1. Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, FINAOSTA e ARPA si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, al trattamento degli stessi esclusivamente per le finalità istituzionali e gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.

**Articolo 14**

**(Riservatezza e Codice Etico)**

1. Entrambe le parti si impegnano a mantenere in ogni caso riservate tutte le informazioni non pubbliche di cui verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nell'esecuzione della presente Convenzione e anche in caso di cessazione della stessa.
2. ARPA dichiara di aver preso visione del Codice Etico di FINAOSTA S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima (<http://www.finaosta.com>) e di conoscerne i contenuti, nonché dichiara di conoscere e si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001.



**Articolo 15**

**(Foro competente)**

1. Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

**Articolo 16**

**(Norme applicabili)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle applicabili disposizioni del codice civile.

**Articolo 17**

**(Disposizioni finali)**

1. Le Parti dichiarano che la doppia sottoscrizione di alcune clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. non è necessaria in quanto la presente Convenzione è stata effettivamente negoziata in ogni sua parte.

Aosta, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**FINAOSTA S.p.A.**

Il Presidente

(dott. Giuseppe Cilea)

**ARPA Valle d'Aosta**

Il Direttore generale

(dott. Giovanni Agnesod)

**ALLEGATI ALLA CONVENZIONE**

Allegato 1 – Piano operativo 2013

Allegato 2 – Modalità di calcolo costo orario operatori ARPA

**Allegato 1 – Piano operativo 2013**

**l) effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA S.p.A. e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.**

**1- Attestati di certificazione energetica (ACE)**

**DESCRIZIONE ATTIVITA':**

Effettuazione di 110 controlli su Attestati di Certificazione Energetica, di cui alcuni (massimo 20) con sopralluogo. Le modalità di effettuazione degli stessi ed i criteri tecnici di valutazione, nonché il numero definitivo di sopralluoghi e i parametri per individuare gli immobili su cui effettuarli, saranno concordati tramite apposita procedura condivisa tra ARPA e Finaosta S.p.A. entro 30 giorni dall'approvazione del presente Piano Operativo e potranno essere aggiornate in corso d'anno.

**IMPORTO PREVENTIVATO** (comprensivo di spese generali, oneri e IVA, ove applicabili): MAX 75.000 €

**COPERTURA ECONOMICA:** Piano operativo 1 (d.G.r. 463/2013) / CAP 33796 – 17715

**TEMPI:** I controlli dovranno essere ultimati entro il 31 gennaio 2014.

## 2- impianti termici

### DESCRIZIONE ATTIVITA':

- a. Effettuazione di una prima serie di controlli (massimo 60), comprendente esclusivamente gli accertamenti documentali di cui all'allegato L del d.lgs. 192/2005 su un campione di impianti che saranno selezionati dalla struttura regionale Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dando priorità alle installazioni più vecchie o per le quali si abbia una indicazione di maggiore criticità. Le modalità e il numero definitivo dei controlli saranno concordati tra ARPA e FINAOSTA entro 30 gg dall'approvazione del presente Piano Operativo e potranno essere aggiornate in corso d'anno.
- b. Supporto nella definizione di una proposta di modalità per la gestione delle ispezioni da sottoporre a Regione, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi di competenza di ARPA.

IMPORTO PREVENTIVATO (comprensivo di spese generali, oneri e IVA, ove applicabili): MAX 24.200 €

COPERTURA ECONOMICA: Piano operativo 1 (d.G.r. 463/2013) / CAP 33796 – 17716

### TEMPI:

- a. I controlli documentali dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2013, previa fornitura del campione entro il 31 agosto 2013.
- b. Il COA energia prevede di avviare l'attività nel mese di settembre e di ultimarla indicativamente entro il 31 dicembre 2013.

**Allegato 2 – Modalità di calcolo del costo orario operatori ARPA**

Il costo orario del personale dipendente è determinato con le modalità riportate nella tabella di seguito indicata e sulla base dei seguenti principi generali.

- Viene fatto riferimento alla retribuzione effettiva annua lorda determinata al momento della rendicontazione composta da retribuzione diretta, retribuzione indiretta, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto; in particolare:

a) Stipendio, in base alla retribuzione mensile lorda comprende le seguenti voci: stipendio base, indennità di vacanza contrattuale, indennità di bilinguismo, indennità di qualifica professionale;

b) Tredicesima mensilità;

c) Eventuali premi, secondo i criteri stabiliti dall'accordo sindacale in materia di retribuzione di risultato;

d) Accantonamento TFR, applicando le percentuali in vigore al momento della rendicontazione alla retribuzione diretta e indiretta;

e) Contributi INPS, applicando le percentuali in vigore al momento della rendicontazione alla retribuzione diretta e indiretta solo in caso di assunzione di personale a tempo determinato;

f) Contributi INPDAP applicando le percentuali in vigore al momento della rendicontazione alla retribuzione diretta e indiretta;

g) Contributi INAIL, applicando le percentuali in vigore al momento della rendicontazione alla retribuzione diretta e indiretta;

h) Oneri IRAP, applicando le percentuali in vigore al momento della rendicontazione alla retribuzione diretta e indiretta;

i) Eventuali contributi previdenza integrativa, applicando la percentuale prevista dall'accordo sindacale; il costo a carico dell'azienda pari al 1% della retribuzione lorda nel caso in cui il dipendente aderisca;

j) Ore annue contrattuali, in cui vengono considerate le ore annue effettivamente lavorabili determinate convenzionalmente in 144 ore mensili per il personale del comparto (4 settimane al mese - 36 ore a settimana) e 152 ore mensili per il personale della dirigenza (4 settimane al mese - 38 ore a settimana);

k) Le giornate di ferie e festività soppresse annue stabilite da contratto in modo differenziato tra personale del comparto e personale della dirigenza;

- Nel caso in cui alcune ore siano rendicontate in un quadrimestre successivo sarà applicato il costo orario del periodo di riferimento.
- Ai fini della valorizzazione non si fa differenza tra ore ordinarie e ore straordinarie.
- Non sono considerate le ore non lavorate per motivi soggettivi (malattia, infortunio, maternità, ecc.).
- Il numero di ore rendicontate nel quadrimestre da ciascun dipendente coinvolto è riportato in un foglio riepilogativo firmato dal soggetto e dal Responsabile dell'Area Operativa.



**DETERMINAZIONE COSTO ORARIO**

A	STIPENDIO	
B	TREDICESIMA	
C	PREMIO	
D	<b>TOTALE RETRIBUZIONE LORDA</b>	<b>(A+B+C)</b>
E	ACCANTONAMENTO TFR	
F	CONTRIBUTI INPS	
G	CONTRIBUTI INPDAP	
H	CONTRIBUTI INAIL	
I	ONERE IRAP	
L	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PREVIDENZA	
M	<b>TOTALE COSTO</b>	<b>(D+E+F+G+H+I+L)</b>
	<b>COSTO ORARIO</b>	<b>(M/R)</b>

**DETERMINAZIONE ORE LAVORABILI**

N	ORE ANNUE CONTRATTUALI	
O	FERIE	
P	EX FESTIVITA'	
Q	ALTRO (SPECIFICARE)	
R	<b>TOTALE ORE LAVORABILI</b>	<b>(N-O-P-Q)</b>